

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
(PROVINCIA SUD SARDEGNA)

REGOLAMENTO
PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 25/10/2019

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Comune di Sant'Anna Arresi, nel perseguire le finalità di trasparenza, di buon andamento e di pubblicità dell'azione amministrativa, riconosce di fondamentale importanza la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente. Per il perseguimento di tali finalità le sedute del Consiglio Comunale vengono diffuse in streaming attraverso il sito istituzionale del Comune di Sant'Anna Arresi o altro sito che offra tale servizio.

Art. 2 Disciplina dell'oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva delle sedute consiliari nelle seguenti forme:

1. Riprese video ad opera esclusiva di personale addetto del Comune o di persona autorizzata dal Presidente del Consiglio.
2. Riprese audiovisive nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Riprese radiofoniche.

Non sono ammesse altre forme di ripresa senza preventiva autorizzazione.

TITOLO II

GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DATI SENSIBILI

Art. 3 Competenze

L'autorità competente in tema di riprese audiovisive è il presidente del consiglio. Nell'ambito dei suoi diritti - doveri deve assicurare i principi di imparzialità, obiettività, completezza e inoltre:

1. Il presidente del consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti nonché al pubblico presente dell'esistenza di eventuali strumenti di registrazione audio e videocamere e delle modalità di trattamento

dei dati così raccolti, ai sensi della vigente legislazione in materia e nell'osservanza delle disposizioni del Garante per la Privacy.

2. Provvede, sentiti i capigruppo, ad autorizzare le registrazioni audio e video del consiglio comunale quando siano terzi, con richiesta formale motivata, a richiederne l'autorizzazione.
3. Informa i cittadini della possibile trasmissione audiovisiva, quando si procede alla convocazione del consiglio comunale tramite pubblico avviso.
4. Nella sala consiliare vengono affissi specifici cartelli che informino il pubblico della presenza delle telecamere o dispositivi radiofonici. Nella sala consiliare vengono affissi specifici cartelli che informino il pubblico presente della presenza delle telecamere o dispositivi radiofonici.

Art. 4 Dati sensibili

1. Il presidente del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs 267/2000 nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al normale proseguimento della seduta consiliare.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari e per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura. Più in generale sono vietate le riprese quando gli argomenti trattati possano ledere i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
3. Non possono essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Art. 5 Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza, informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6 Modalità di ripresa

1. Per le riprese audiovisive sarà adottata una telecamera posizionata in modo tale da non riprendere un qualsiasi spettatore tra il pubblico e gestita da personale amministrativo o da persona autorizzata preventivamente dal presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazioni.
3. Le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del consiglio comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. I consiglieri comunali hanno il diritto di essere informati della presenza di dispositivi audiovisivi prima di ogni seduta del consiglio
5. I consiglieri comunali ed altre figure diverse dal consiglio comunale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, devono manifestare per iscritto il loro dissenso ad essere ripresi durante le attività ordinarie e straordinarie del consiglio.
6. Ciascun consigliere è individualmente responsabile per le opinioni ed affermazioni dichiarate durante le riprese.
7. La ripresa audio/video costituisce documento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 s. m. e i..

Art. 7 Trattamento dei dati e rispetto della normativa della privacy

1. Nel rispetto della normativa generale in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Sant'Anna Arresi è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il responsabile del trattamento è il Sindaco.
2. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del

comune e ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

Le riprese delle sedute restano disponibili sul sito internet istituzionale del comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere.

TITOLO IV

DIRITTO DI CRONACA

Art. 8 Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle audio/immagini delle sedute consiliari da parte della radio/televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss D.Lgs 196/2003 e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica ai quali il presente regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso ai giornalisti esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della costituzione italiana e dall'art. 6, comma 3, del codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il consiglio comunale, nella persona del presidente del consiglio, od eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva o radiofonica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9 Modalità di ripresa

1. Le emittenti che desiderano effettuare delle riprese dovranno presentare al presidente del consiglio comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del consiglio comunale.

2. Durante lo svolgimento del consiglio comunale non sono ammesse interviste, se non all'esterno della sala del consiglio, al fine di non arrecare disturbo ai lavori del consiglio stesso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Norma di rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 11 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. lo statuto comunale;
 - c. il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

Art. 12 Modifiche ed entrata in vigore

Ogni sua modificazione è valida solo se approvata in Consiglio Comunale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Il presente regolamento e le sue successive modifiche entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito Web del Comune di Sant'Anna Arresi.

Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.